

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 215-A

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE MAZZOLA)

Comunicata alla Presidenza il 6 luglio 1988

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Modificazioni all'articolo 3 della legge 23 aprile 1981, n. 154, concernente norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al servizio sanitario nazionale

d'iniziativa dei senatori FRANZA, PASQUINO, CASTIGLIONE, COVI, ACONE, SAPORITO, FASSINO, RUFFILLI, TARAMELLI, DELL'OSSO, MAFFIOLETTI e SPADACCIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 LUGLIO 1987

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge trae origine dalla esigenza di ovviare ad una lacuna della legge 23 aprile 1981 n. 154 che, nel regolare la materia delle ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere comunale, provinciale e regionale e quella delle incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale, non prese in considerazione le ipotesi relative a funzioni od attività istituzionali svolte nelle comunità montane. Già nella passata legislatura un disegno di legge su tale materia era stato presentato da colleghi di tutti i Gruppi politici ottenendo l'unanime voto favorevole della 1^a Commissione permanente nella seduta del 27 gennaio 1987.

Le successive vicende politiche che portarono allo scioglimento anticipato della legislatura determinarono la decadenza del provvedimento.

Con l'avvio della X Legislatura il disegno di legge veniva ripresentato con le firme dei senatori Franza, Pasquino, Castiglione, Covi, Acone, Saporito, Fassino, Ruffilli, Taramelli, Dell'Osso, Maffioletti e Spadaccia, ed assegnato all'esame della 1^a Commissione permanente.

Obiettivo della proposta era appunto, come si è detto, quello di ovviare ad una situazione di evidente ed indubbia commistione di funzioni altrimenti destinata a suscitare possibili sospetti ed illazioni.

Non vi è dubbio infatti che una persona che sia assessore o consigliere di un comune e ricopra contemporaneamente la carica di funzionario dirigente, o che sia comunque dotato di poteri decisionali all'interno della comunità montana alla quale il comune appartiene, realizza per ciò stesso una concreta ipotesi di conflitto di interesse o almeno una possibile situazione di vantaggio personale.

La 1^a Commissione permanente, nell'affrontare la discussione sul disegno di legge in questione, ha peraltro ritenuto di dover allargare il discorso anche ad altre situazioni di incompatibilità esistenti a livello delle assem-

blee delle unità sanitarie locali, situazioni peraltro già sottoposte all'attenzione della Corte costituzionale e prese in considerazione dalla medesima con la sentenza n. 43 del 17 febbraio 1987.

In particolare la Commissione ha ritenuto necessario soffermarsi sul problema delle eleggibilità ed ineleggibilità in riferimento alla elezione delle assemblee che, in virtù del disposto di cui alla lettera a) dell'articolo unico della legge 15 gennaio 1986 n. 4, hanno assunto le competenze delle assemblee generali delle unità sanitarie locali soppresse dalla legge stessa.

Infatti, come noto, per effetto di quanto stabilito dall'articolo 2, primo comma, n. 8 della legge n. 154 del 1981 sono ineleggibili a consigliere comunale i dipendenti dell'unità sanitaria locale facenti parte dell'ufficio di direzione (articolo 15, nono comma n. 2 della legge 23 dicembre 1978 n. 833) ed i coordinatori dello stesso per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'unità sanitaria locale da cui dipendono o lo ricomprende.

Secondo la dizione della legge citata, la disposizione relativa all'ineleggibilità si riferisce all'ipotesi in cui il territorio del comune e quello della USL coincidono (le unità sanitarie locali cosiddette monocomunali), ed a quella in cui il comune, per la notevole dimensione del suo territorio e l'alto numero della sua popolazione, comprenda più unità sanitarie locali (cosiddette subcomunali).

Risultava invece esclusa l'ipotesi delle unità sanitarie locali cosiddette pluricomunali; quelle cioè nelle quali è l'unità sanitaria locale a ricomprendere nel suo territorio più comuni.

Pertanto, in base alla legislazione in materia, un dipendente di unità sanitaria locale poteva essere eletto consigliere in uno qualsiasi dei comuni che concorrono a formare la USL medesima.

Di tale questione veniva investita la Corte costituzionale che, con la sentenza n. 43 del 17

febbraio 1987, dichiarava l'illegittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3 e 51 della Costituzione, dell'articolo 2, primo comma, n. 8 della legge 23 aprile 1981, n. 154, nella parte in cui non dispone la ineleggibilità dei dipendenti dell'unità sanitaria locale facenti parte dell'ufficio di direzione ed i coordinatori dello stesso, per i consigli dei comuni che concorrono a costituire l'unità sanitaria da cui dipendono.

La sentenza della Corte è stata recepita nel testo che la Commissione sottopone all'esame dell'Aula, sia in riferimento alla necessaria previsione della ineleggibilità in futuro per coloro che si trovano nelle condizioni descritte, sia in rapporto alla esigenza di prevedere le opportune procedure per regolarizzare la posizione di coloro che si trovano attualmente nella medesima situazione.

La Commissione ha poi ritenuto opportuno inserire nel testo del disegno di legge una norma derivante da una esigenza largamente avvertita e che prevede l'ineleggibilità nelle assemblee delle unità sanitarie locali di coloro che abbiano rapporti di lavoro dipendente o di consulenza con l'unità sanitaria stessa. Non ritiene il relatore doversi dilungare sulle ragioni che stanno alla base di queste proposte, che, oltre ad essere oggettive e giuridicamente evidenti, sono largamente avvertite nella pubblica opinione che chiede una sempre maggiore trasparenza nella gestione della cosa pubblica.

In definitiva il testo che la Commissione sottopone all'esame dell'Aula si presenta così articolato:

con l'articolo 1 si aggiunge all'articolo 2, primo comma della legge 23 aprile 1981, n. 154 che elenca tutte le cause di ineleggibilità a consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale, una nuova causa relativa appunto a quei dipendenti della comunità montana che svolgono funzioni dirigenziali o a cui siano attribuite funzioni di rappresentanza o poteri di organizzazione o coordinamento, i quali non potranno essere eletti consiglieri nei consigli dei comuni che fanno parte della stessa comunità montana;

con l'articolo 2 si prevede l'ineleggibilità alla carica di componente delle assemblee, che in base alla legge 15 gennaio 1986 n. 4 hanno ereditato le competenze delle soppresse

assemblee delle USL, di coloro che abbiano rapporto di lavoro a qualsiasi titolo con l'unità sanitaria stessa;

con gli articoli 3 e 4 si regolano gli aspetti di ineleggibilità sanciti dalla citata sentenza della Corte costituzionale del 17 febbraio 1987, n. 43. In particolare l'articolo 3 fissa per il futuro l'ineleggibilità in questione mentre l'articolo 4 regola la procedura per rimuovere le situazioni esistenti sancendo l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi terzo e seguenti dell'articolo 7 della legge n. 154 del 1981 che, come è noto, prevede la contestazione delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità con la fissazione di termini precisi per le osservazioni dell'interessato e la sua opzione, nonché, in difetto di questa, per la deliberazione di decadenza.

Infine *con l'articolo 5* si stabilisce l'entrata in vigore delle legge nel giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*: è infatti apparso necessario consentire una soluzione di continuità fra la vecchia e la nuova normativa onde evitare ogni e qualsiasi possibilità di contenzioso.

Onorevoli senatori, il relatore e la Commissione sono consapevoli del fatto che la complessa e delicata materia delle incompatibilità ed ineleggibilità richiederebbe un ulteriore e vasto approfondimento per tutte le sue implicanze ai vari livelli istituzionali.

Il testo che si sottopone all'Assemblea è, sotto questo profilo, un testo parziale. Esso rappresenta il frutto di un lavoro che, avviato per risolvere un problema specifico, si è poi allargato anche nella direzione di altri aspetti che apparivano obiettivamente e strettamente collegati e non potevano quindi essere tralasciati soprattutto in presenza della sentenza della Corte costituzionale più volte ricordata.

Si raccomanda pertanto all'Aula una sollecita approvazione del disegno di legge al fine di risolvere le delicate questioni che possono insorgere dal perdurare della normativa vigente, impregiudicato un più ampio discorso su tutta la materia, che non potrà non essere affrontato, anche e soprattutto in riferimento alla riforma delle autonomie locali che il Parlamento ha al suo esame.

MAZZOLA, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI FRANZA ED ALTRI

Modificazioni all'articolo 3 della legge 23 aprile 1981, n. 154, concernente norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al servizio sanitario nazionale

Art. 1.

1. All'articolo 3 della legge 23 aprile 1981, n. 154, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Non può ricoprire la carica di consigliere comunale il dipendente della comunità montana alla quale partecipi il comune, che svolga funzioni dirigenziali o a cui siano attribuite funzioni di rappresentanza o poteri di organizzazione o coordinamento».

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Modifiche ed integrazioni della legge 23 aprile 1981, n. 154, concernente norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al servizio sanitario nazionale, nonché della legge 15 gennaio 1986, n. 4, concernente disposizioni transitorie nell'attesa della riforma istituzionale delle unità sanitarie locali

Art. 1.

1. All'articolo 2, primo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154, dopo il numero 12) è aggiunto il seguente:

«13) i dipendenti della comunità montana, che svolgano funzioni dirigenziali o a cui siano attribuite funzioni di rappresentanza o poteri di organizzazione o coordinamento, per i consigli dei comuni che fanno parte della stessa comunità montana».

2. Al secondo comma dell'articolo 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154, le parole: «10) e 11)» sono sostituite dalle seguenti: «10), 11) e 13)».

Art. 2.

1. All'articolo unico, comma 1, della legge 15 gennaio 1986, n. 4, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«c) non può essere eletto alla carica di componente delle assemblee della comunità montana e della associazione intercomunale di cui all'articolo unico, comma 1, lettera a), della presente legge chi ha rapporto di lavoro, di dipendenza o di consulenza a qualsiasi titolo con l'unità sanitaria locale stessa».

(Segue: Testo dei proponenti)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 3.

1. Il numero 8) dell'articolo 2, primo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154, è sostituito dal seguente:

«8) i dipendenti dell'unità sanitaria locale facenti parte dell'ufficio di direzione previsto dall'articolo 15, nono comma, numero 2), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed i coordinatori dello stesso per i consigli dei comuni che concorrono a costituire l'unità sanità locale da cui dipendono».

Art. 4.

1. Dopo l'articolo 11 della legge 23 aprile 1981, n. 154, è aggiunto il seguente:

«Art. 11-bis. - Ai dipendenti dell'unità sanitaria locale di cui al numero 8 dell'articolo 2, primo comma, della presente legge, consiglieri comunali di un comune che concorre a costituire l'unità sanitaria locale, si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo e seguenti del precedente articolo 7».

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

